

Grosseto data del.protocollo,

Area Ambiente e Conservazione della Natura Servizio Ambiente Resp Proc. Renzo Rossi

Oggetto: Parere sul procedimento di VIA ed AIA per la "Impianto di recupero letame e frazione umida dei rifiuti, per la produzione di compost e energia pari a 990 KWe" in Loc. Ontaneta della Ditta "MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A." Di cui alla Vs. del 28/10/2014 prot.int.0184014

- Considerata la richiesta di parere in oggetto del 28/10/2014;
- Vista la documentazione citata nella richiesta, che prevede la realizzazione di un impianto a biogas della potenza di 990 Kwe
- Visto che con la richiesta depositata il 13/10/2014 la ditta intende richiedere la modifica dell'autorizzazione unica ottenuta con Determina Dirigenziale n.582 del 23/02/2009 con la quale si approvava la costruzione di un impianto a biogas delle medesime caratteristiche, alimentato da letami provenienti da allevamenti adiacenti l'impianto.
- Visto che con la richiesta in corso la ditta intende variare l'alimentazione dell'impianto trattando oltre che i residui previsti anche altri prodotti e sottoprodotti.
- Visto che il PTC Norme art.34 Energia; punto 13 prevede:
 - a. Per quanto riguarda lo sfruttamento delle biomasse, si applicheranno i seguenti criteri:
 - i. disincentivare l'utilizzo di materiali esogeni, equiparando a tutti gli effetti gli impianti in questione agli impianti F.E.N.R. (fonti energetiche non rinnovabili);
 - ii. limitare nel Piano Energetico Provinciale lo sfruttamento delle biomasse entro il 30% della Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) complessiva provinciale, da sottoporre a monitoraggio, al fine di garantire la prevalenza delle produzioni agricole (70%) per scopi alimentari e di allevamento;
 - iii. ammettere ovunque impianti per autoconsumo;
 - iv. incentivare specificamente, a fini di presidio territoriale e sussistenza del tessuto socioproduttivo rurale, impianti piccoli e medi che possano sfruttare materie prime di esclusiva produzione locale anche per lo sfruttamento del biogas, ove possibile in forma cooperativa e secondo la definizione e il dimensionamento della filiera corta, come definita dalla normativa vigente;
 - v. subordinare le autorizzazioni per gli impianti: in generale:
 - 1. alla verifica del bilancio delle risorse idriche;



Dipartimento
Sviluppo Sostenibile

- 2. all'assenza di rischi per l'ingressione del cuneo salino;
- 3. in caso di connessione all'attività agricola (Scheda 9 A, punto 8):
- 4. al rispetto dei requisiti di connessione agricola;
- 5. all'utilizzo di produzioni proprie e secondo la definizione della filiera corta
- 6. l'acquisizione extrazienda di un massimo del 20% di essenze colturali;
- 7. alla dimostrazione, tramite P.A.P.M.A.A., delle rotazioni colturali;
- 8. al privilegiare le colture secche rispetto alle irrigue o idrosensibili;
- 9. alla compatibilità rispetto ai problemi inerenti paesaggio, biodiversità, reticolo vegetazionale, piante camporili etc.;
- vi. subordinare le autorizzazioni energetiche prescritte, per gli impianti superiori alle soglie previste dal combinato disposto della L.R. 39/2005 e D.lgs. 387/2003, ai seguenti requisiti:
 - 1. localizzazione nell'ambito degli insediamenti densi e dei Poli di Servizio all'Agricoltura;
 - 2. massima prossimità alle utenze esistenti ai fini dell'utilizzo dell'energia termica prodotta, ove tecnicamente ed economicamente fattibile; approvazione di un piano del reperimento delle risorse da utilizzare per l'intero periodo di utilizzo, che attesti la sostenibilità in termini energetici e di emissioni climalteranti dell'impianto anche in relazione all'efficienza sistemica complessiva (produzione, trasporto, etc.);
 - 3. incentivazione di uso degli impianti con cogenerazione in grado di poter soddisfare le esigenze sia di carattere elettrico che termico
- Visto che il PTC Scheda 13. "FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI"; punto E. Biomasse (v.art. 34, c. 7, 1e) prevede:
 - a. La localizzazione degli impianti nel territorio aperto farà riferimento a:
 - i. valutazione dell'impatto sul paesaggio;
 - ii. adozione degli accorgimenti atti a minimizzare gli impatti.
 - iii. valutazione della vocazione turistica del territorio;
 - iv. dimostrazione dell'opportunità da un punto di vista energetico, secondo i criteri di seguito specificati.
 - b. Ai fini della sopra richiamata opportunità energetica valgono i seguenti criteri:
 - i. convenienza rispetto alle alternative produttive preferibili ai fini dell'ambiente o del bacino d'utenza locale (produzione di calore, di biocombustibili, di energia elettrica e calore in cogenerazione, di sola energia elettrica);
 - ii. sostenibilità ed ecoefficienza complessiva della produzione energetica, ivi inclusi la filiera agricola; la valutazione utilizzerà i parametri tipici del settore energetico, quali le emissioni di CO2 e di inquinanti locali emessi per unità di energia prodotta (elettrica o di altro tipo), includendo nel calcolo anche le emissioni da trasporto della biomassa; sarà evitata la localizzazione di impianti che abbiano un'ecoefficienza inferiore rispetto alla produzione media nazionale del momento;



Dipartimento Sviluppo Sostenibile

- iii. convenienza economico-ambientale rispetto alle alternative possibili in termini di bacino di raccolta
- Visto che il PTC Scheda 9A. "CRITERI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE"; punto 8. Criteri per le F.E.R. prevede:
 - a. Per lo sfruttamento della fonte da biomasse agricole-forestali , il P.A.P.M.A.A dimostrerà la connessione secondo i seguenti criteri:
 - i. gli impianti di potenza eccedente l'autoconsumo aziendale non potranno eccedere la potenza di 1 MW;
 - ii. per le biomasse di provenienza agricola si dovranno utilizzare i prodotti aziendali; potranno essere
 - iii. utilizzate anche biomasse provenienti da produzioni esterne, purché entro i limiti insiti nella definizione
 - iv. di "filiera corta", in misura non superiore al 20% del prodotto aziendale;
- Considerato che Con delibera del consiglio Provinciale del 27/05/2013 n° 27 sono state apportate tra le altre le seguenti precisazioni:
- 1. Che nella definizione di "prodotti aziendali" del PTC, non si fa nessuna menzione a sottoprodotti e residui di lavorazione propri dell'azienda agricola (vegetali, silvicolurali e zootecnici) e da imprese locali del settore agroalimentare, per cui si ritiene necessario chiarirne gli aspetti della loro utilizzazione;
- 2. Che in funzione delle considerazione esposte di cui al punto precedente, i sottoprodotti e residui provenienti da attività agricola e sottoprodotti e i residui di lavorazione di imprese agro-alimentare locale, da intendersi comunque in una logica di sottoprodotti e residui provenienti da "filiera corta", per quanto ai contenuti dell'art.34 coma 13, quarto capoverso delle norme del vigente PTC, potranno essere utilizzati per l'alimentazione di impianti per la produzione di metano vegetale, nei limiti di rapporto di connessione e complementarietà con le attività agricole, tale rapporto si intende rispettato quando almeno il 51% dei sottoprodotti e residui, così come definiti nel presente atto siano di esclusiva produzione dell'azienda agricola titolare dell'impianto, il tutto nel rispetto dei principi di cui al D.M. del 06/07/2012 "Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici" nel quale tra l'altro vengono elencati i sottoprodotti utilizzabili e comunque nei limiti dei sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A, commi 2 e 3, mentre per i prodotti del comma 1, classificati in categoria 2, come previsto dal regolamento CEE n.142/2011, limitatamente allo "stallatico" (escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato, ecc..) e tabella 1.B di cui all'allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3. che con il termine di "filiera corta" si intendono le biomasse, i sottoprodotti o residui nei limiti definiti dal presente atto, derivanti da UTE il cui centro aziendale è localizzato all'interno di un'area avente un raggio non superiore a 70 Km. (in line d'area) di distanza dall'impianto di produzione stesso;
- 4. che per questo sarà cura dell'azienda agricola titolare dell'impianto,documentare, attraverso contratti di conferimento e/o fatture di acquisto la "tracciabilità" e provenienza delle biomasse utilizzate nell'impianto per la produzione di metano vegetale, affinchè siano rispettati i contenuti di cui al paragrafo precedente;



Dipartimento
Sviluppo Sostenibile

- 5. Che nella definizione dei contenuti dell'art. 34, comma 13, punto 5 delle Norme, debba intendersi quanto di seguito riportato:
- per "essenze colturali", così come indicate, al punto 13 art.34 delle norme del PTC, si intendono, le produzioni di aziende agricole così come definite dall'interpretazione della scheda 9A del PTC nel dispositivo del presente atto;
- nella dizione "essenze colturali, di cui alla precedente alinea ed in coerenza con quanto definito dalla interpretazione della scheda 9 del PTC non sono ricompresi i sottoprodotti agricoli e forestali provenienti da aziende agricole;
- che in funzione delle valutazioni e considerazioni esposte, i sottoprodotti e residui provenienti da attività agricola, provenienti da aziende agricole ricomprese nei limiti della definizione di "filiera corta" e da imprese del settore "agro-alimentare locale" potranno essere comunque utilizzabili negli impianti di digestione di biomasse, fatto salvo il rapporto di connessione e complementarietà con le produzioni aziendali e comunque nei limiti definiti ai punti precedenti del deliberato e comunque di minor fabbisogno idrico;

Segue poi l'elenco dei sottoprodotti utilizzabili in

ALLEGATO 1 Tabella 1.A "Elenco sottoprodotti/rifiuti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas"

 Considerato che con delibera del consiglio Provinciale del 13/02/2014 n° 5 sono state apportate ulteriori precisazioni:

1.Di riaffermare alcuni principi del vigente P.T.C., introducendo alcune integrazioni e chiarimenti al proprio atto deliberativo n.27 del 25 luglio 2013 e precisamente :

- a. Che nella definizione di "prodotti aziendali" del PTC, non si fa nessuna menzione a sottoprodotti e residui di lavorazione propri dell'azienda agricola (vegetali, silvicolurali e zootecnici) e da imprese del settore agro-alimentare, per cui si ritiene necessario chiarirne gli aspetti della loro utilizzazione e riaffermare i contenuti della propria deliberazione Consiglio Provinciale n.27 del 25 luglio 2013; "interpretazione autentica dell'art.34 e della scheda 9.A del P.T.C. in merito all'utilizzo di biomasse a scopo energetico, fatti salvi i contenuti di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio del 2012 che si intendono pertanto interamente recepiti nei limiti comunque dell'allegato 1) alla propria deliberazione n.27 del 25 luglio 2013 che si conferma parte integrante e sostanziale del presente atto interpretativo;
- b. Che in funzione delle considerazione esposte di cui al punto precedente, i sottoprodotti e residui provenienti da attività agricola e sottoprodotti e i residui di lavorazione di imprese agro-alimentare locale, da intendersi comunque in una logica di sottoprodotti e residui provenienti da "filiera corta", per quanto ai contenuti dell'art.34 coma 13, quarto capoverso delle norme del vigente PTC, potranno essere utilizzati per l'alimentazione di impianti per la produzione di biogas, nei limiti di rapporto di connessione e complementarietà con le attività agricole nel rispetto dei principi di cui al D.M. del 06/07/2012 "Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici" nel quale tra l'altro vengono elencati i sottoprodotti utilizzabili e comunque nei limiti dei sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A, commi 2 e 3, mentre per i prodotti del comma 1, classificati in categoria 2, come previsto dal regolamento CEE



n.142/2011, limitatamente allo "stallatico" (escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato, ecc..) e tabella 1.B di cui all'allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale della deliberazione n.27 del 25 luglio 2013;

- c. Che rispetto a quanto disposto ed "interpretato" con l'adozione della propria deliberazione n. 27 del 25 luglio 2013 si ritiene recepire anche "le eccezioni all'approvvigionamento da filiera corta" nei limiti contenuti e fatti salvi di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio del 2012;
- 2. Che con il termine di "filiera corta" si intendono le biomasse, i sottoprodotti o residui nei limiti definiti dal presente atto, derivanti da UTE il cui centro aziendale è localizzato all'interno di un'area avente un raggio non superiore a 70 Km. (in linea d'area) di distanza dal centro dell'impianto fatte salve l'eccezioni di cui al Decreto dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012 (accordi di filiera e contratti quadro di cui alla normativa vigente);
- 3. Di confermare che i "limiti di rapporto di connessione e complementarietà con le attività agricole, si intende rispettati quando almeno il 51% delle biomasse vegetali primarie, a cui devono essere aggiunti i sottoprodotti e residui vegetali ed animali siano di esclusiva produzione dell'azienda agricola titolare dell'impianto, il tutto nel rispetto dei principi di cui al D.M. del 06/07/2012; per quanto alla Tabella 1.A, commi 2 e 3, mentre per i prodotti del comma 1, classificati in categoria 2, come previsto dal regolamento CEE n.142/2011, limitatamente allo "stallatico" (escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato, ecc..) e tabella 1.B di cui all'allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale alla propria deliberazione n.27 del 25 luglio 2013;
- 4. Che quanto sopra e quanto previsto nella propria deliberazione n. 27 del 25 luglio 2013 riguarda sia gli impianti per la produzione a Biogas sia la produzione di energia che le altre metodologie di sfruttamento possibili della fonte biomasse di provenienza agricola e forestale, come previsto dal PTC, Scheda 9 A comma 8, purchè nel rispetto delle normative specifiche;
 - Considerando che l'impianto fu approvato Determina Dirigenziale n.582 del 23/02/2009 in quanto strettamente collegato alla vicina attività di allevamento che avrebbe fornito il letame per l'approvvigionamento dell'impianto e che quindi si trattava di un impianto strattamente connesso all'attività agricola.



Si conclude pertanto che gli interventi proposti in VIA e AIA non <u>sono congrui a quelli</u> previsti nel Piano Territoriale di coordinamento di questa provincia né con le successive <u>modifiche ed integrazioni sopracitate</u>;

Si ritiene quindi che la variante di alimentazione dell'impianto che prevede tra l'altro l'uso di FORSU (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) di provenienza oltre 70 Km dall'impianto, non sia ammissibile.

IL DIRIGENTE DELL'AREA SVILUPPO RURALE Dott.Fabio Fabbri

" il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la normativa vigente negli archivi della Provincia di Grosseto".

Firmatario dott. Fabio Fabbri Responsabile dell'area Sviluppo Rurale e Turismo